

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno

SERVIZIO DI RIPRISTINO DI UNA IMBARCAZIONE TIPO ZATTERINO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1- OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino dell'imbarcazione tipo zatterino mod. Ag.A7 del cantiere Agostino Amadi di Burano targata RV04964 munita di motore fuoribordo Yamaha mod. 40 del tipo a 4 tempi ed in uso al Servizio di Protezione Civile del Comune di Venezia.

L'importo complessivo stimato, soggetto a ribasso, viene determinato in € 22.000,00= o.f.e.. Il suddetto importo comprende tutti gli interventi ripristino, manutenzione, prestazioni e forniture accessorie, indicati nell'allegato A, "Capitolato Tecnico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, nonché l'eventuale spesa per la sostituzione di componenti non funzionanti, controllati dall'impianto elettrico, di cui all'art.6 comma 2 del Capitolato Tecnico.

L'impresa aggiudicataria verrà retribuita in base ai prezzi offerti in sede di gara come specificato al successivo art. 2.

Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi indicati nell'allegato A - Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Si considerano incluse nell'importo sopra indicato le spese di ritiro, trasporto e restituzione dell'imbarcazione, comprese quelle di alaggio e varo nonché eventuali altri interventi e prestazioni che, benché non espressamente indicati nel Capitolato tecnico, risultino comunque necessari al ripristino dell'imbarcazione secondo le regole dell'arte. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento nonché alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Capitolato Tecnico.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale sarà determinato secondo quanto offerto, come segue:

- a) la retribuzione relativa agli interventi di ripristino di cui al Capitolato Tecnico corrisponderà all'importo offerto, a ribasso sul prezzo fissato di **€ 20.000,00 o.f.e..**
- b) Qualora, in esecuzione di quanto previsto all'art.6 comma 2 del Capitolato Tecnico, risultasse necessario sostituire componenti non funzionanti controllati dall'impianto elettrico (es. fanali, sirene, clacson) e non previsti nelle altre sezioni del Capitolato, la retribuzione di questi interventi aggiuntivi avverrà a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeee) del Codice, applicando gli sconti offerti, sui prezzi dei listini e sul prezzo orario della manodopera fissato in €46,00 o.f.e., ai sensi di quanto previsto al successivo art. 3.

Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

Il termine di esecuzione del servizio e di riconsegna dell'imbarcazione è di 150 giorni solari e continuativi dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

L'appaltatore dovrà provvedere al ritiro dell'imbarcazione, ricoverata in Venezia Centro storico come specificato all'art. 1 del Capitolato Tecnico, entro 3 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto, previ accordi con i referenti dell'Amministrazione Comunale.

Nel periodo di ricovero, l'impresa affidataria dovrà tenere l'imbarcazione in propria area privata ad uso esclusivo. L'impresa è responsabile dell'imbarcazione dal momento del ritiro al momento della restituzione, nonché per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Qualora, in esecuzione di quanto previsto all'art.6 secondo comma del Capitolato Tecnico, risultasse necessario sostituire componenti non funzionanti controllati dall'impianto elettrico (es. fanali, sirene, clacson) e non previsti nelle altre sezioni del Capitolato, l'impresa, previ contatti con il referente tecnico, dovrà trasmettere preventivo di spesa, con indicazione dei componenti da sostituire e del prezzo della manodopera, applicando i prezzi determinati ai sensi del precedente art. 2 lettera b. L'esecuzione e retribuzione degli interventi di cui al suddetto preventivo è subordinato alla valutazione ed autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell'esecuzione del servizio e senza obbligo di preavviso, tutti i sopralluoghi ritenuti opportuni, con libero accesso ai locali dell'impresa ove le lavorazioni sono svolte.

Al termine delle lavorazioni l'imbarcazione dovrà essere riconsegnata, a spese dell'appaltatore, presso l'ormeggio nel territorio Comunale che verrà indicato.

La data di consegna dovrà essere concordata con l'Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Art. 4 –VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

L'imbarcazione dovrà essere riconsegnata "opera compiuta", la prestazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi nonché alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dall'allegato Capitolato Tecnico.

La verifica di regolare esecuzione, diretta ad accertare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, verrà effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale non necessariamente in contraddittorio con l'impresa. In caso di esito positivo verrà emessa la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di

esito negativo l'impresa esecutrice si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dell'imbarcazione presso l'ormeggio comunale che verrà comunicato e ad ogni intervento necessario per la rimozione delle difformità accertate, entro i termini che verranno comunicati, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8. Eventuali costi di alaggio e varo saranno a carico dell'impresa, la quale dovrà provvedere con spese a proprio carico anche alla restituzione dell'unità.

L'impresa dovrà comunicare per iscritto l'avvenuta rimozione delle difformità accertate e l'Amministrazione procederà ad una nuova verifica della regolare esecuzione.

E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi occulti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili dall'Amministrazione nel corso della suddetta verifica di regolare esecuzione.

Art. 5 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del D.Lgs 36/2023. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 6 – GARANZIA E ASSISTENZA

L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sugli interventi e sui materiali. La garanzia si intende accesa dalla data di consegna dell'imbarcazione a lavori finiti.

Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta ad effettuare la sostituzione della componentistica o della ricambistica e/o a risolvere il malfunzionamento a titolo gratuito, entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione. L'imbarcazione dovrà essere consegnata presso l'ormeggio di cui all'art. 2 e non sono dovuti i costi di alaggio e varo, anche qualora lo stesso fosse necessario, in quanto compresi nella garanzia sui pezzi di ricambio e/o sugli interventi/lavorazioni.

Art.7 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, successivamente alla riconsegna dell'imbarcazione. L'importo della fattura dovrà corrispondere all'importo contrattuale ai sensi dell'art. 2, comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere relativo all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.

Il corrispettivo verrà pagato a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del servizio;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Art. 8– CONTESTAZIONI E PENALI

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'appaltatore dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023:

- penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fino a trenta giorni consecutivi di consegna in ritardo rispetto al termine di esecuzione previsto dal presente Capitolato, salvo casi di comprovata forza maggiore.
- penale giornaliera pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale, oltre a quaranta giorni consecutivi di ritardo, salvo casi di comprovata forza maggiore.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

Art. 9- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 12;
- verifica di regolare esecuzione con esito negativo per tre volte consecutive;
- importo delle penali calcolate, ai sensi del successivo superiore del 10% dell'importo contrattuale;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023.

Art. 10- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria sarà responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa affidataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

L'impresa ha l'obbligo di applicare nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento

giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro identificato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2024.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni causati da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

d) Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere a proprie spese, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 12- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC : contratti@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it
--	--

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)

- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, PEC :contratti@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata , procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico